**FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING**

**REGOLAMENTO ORGANICO 2018**

***Approvata dal C.F. del 09 novembre 2018***

INDICE

TITOLO I – CAPO I - I SOGGETTI pag.

Art. 1 - Identificazione dei Soggetti 4

CAPO II - LE SOCIETA’

Art. 2 - Appartenenza alla Federazione 4

Art. 3 - Procedimento di affiliazione 4 Art. 4 - Procedimento di riaffiliazione 5

Art. 5 - Diritti 5

Art. 6 - Doveri 5 Art. 7 - Denominazione 6

Art. 8 - Abbinamenti 6

CAPO III - I TESSERATI

Art. 9 - Appartenenza alla Federazione 7

Art. 10 – Diritti 7

Art. 11 – Doveri 7

CAPO IV - GLI ATLETI

Art. 12 - Requisiti generali 7

Art. 13 – Tesseramenti 7

Art. 14 – Tesseramenti atleti non italiani 7

Art. 15 - Doveri degli atleti 8

CAPO V - DIRIGENTI, TECNICI, UFFICIALI DI GARA ED ADDETTI ORGANIZZATIVI DI EVENTI

Art. 16 - Dirigenti Federali 8

Art. 17 - Dirigenti Sociali 8

Art. 18 - Tecnici 9

Art. 19- Ufficiali di Gara 9 Art. 20 - Tesseramento – Tessere personali 9

Art. 21 - Incompatibilità 9

TITOLO II - GLI ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - DELLE ASSEMBLEE

Art. 22 - Convocazione 9

Art. 23 – Costituzione 10

Art. 24 - Soggetti aventi diritto al voto 10

Art. 25 - Candidature alle cariche elettive 10 Art. 26 - Poteri – Deleghe 11

Art. 27 - Direzione dell’Assemblea 11

Art. 28 - Il Presidente della Assemblea 11

Art. 29 - Il Segretario della Assemblea 11

Art. 30 - Commissione Verifica Poteri 12 Art. 31 - Commissione Scrutinio 12

Art. 32 - Integrazione ordine del giorno 12

Art. 33 - Modalità di discussione dell’ordine del giorno 12 Art. 34 – Votazioni 13

Art. 35 - Inscindibilità del voto 13

Art. 36 – Reclami 13

CAPO II - GLI ORGANI CENTRALI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

Art. 37 - Il Presidente 13 Art. 38 - Il Consiglio Federale 13

Art. 39 - Il Segretario Generale 14

Art. 40 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale 14

TITOLO III - GLI ORGANI PERIFERICI E CONSULTIVI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - ORGANI PERIFERICI

Art. 41 - Comitati o Delegati Regionali 14 Art. 42 - Assemblee Regionali 15

Art. 43 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti 15 Art. 44 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali 15

Art. 45 - Fiduciari Locali 16

CAPO II - ORGANI CONSULTIVI

Art. 46 - Commissioni Federali 16

TITOLO IV – SETTORI CENTRALI NAZIONALI

CAPO I - SETTORI CENTRALI TECNICI

Art. 47 - Il Gruppo Ufficiali di Gara 16

Art. 48 - Il Settore Istruzione Tecnica 16

Art. 49 – Le Squadre Nazionali 16

TITOLO V - ATTIVITÀ AGONISTICHE E PROMOZIONALI

Art. 50 - Manifestazioni Agonistiche e Promozionali 17

TITOLO VI – APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE, CADUCAZIONE.

Art. 51 – Approvazione del Regolamento 17

PREMESSA Il Regolamento Organico della Federazione Italiana Skyrunning viene emanato dal Consiglio Federale ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Federale, di seguito anche “Statuto”, al fine di fissare le norme di attuazione, per le parti regolamentate, delle disposizioni stabilite dallo Statuto. Il Consiglio Federale approva annualmente la Normativa Generale su Affiliazioni e Tesseramenti, contenente disposizioni attuative che costituiscono regolamentazione di dettaglio di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Organico. Le disposizioni attuative contenute nella sopra richiamata Normativa Generale di eventuale natura derogatoria delle disposizioni del Regolamento devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Federale.

TITOLO I

CAPO I I SOGGETTI

Art. 1 - Identificazione dei Soggetti Ai fini del presente Regolamento: - per “Federazione” s’intende la

Federazione Italiana Skyrunning di cui all’art. 1 dello Statuto Federale; - per “Statuto” s’intende lo Statuto Federale in vigore deliberato dalla Assemblea di cui all’art. 10 dello Statuto Federale; - per “Regolamento” s’intende il presente Regolamento Organico; - per “Normativa Generale” s’intende la Normativa Generale su Affiliazioni e Tesseramenti approvata annualmente dalla Federazione; - per “Società” s’intendono i soggetti di cui all’art. 4.2 dello Statuto che intendono svolgere le attività stabilite dall’art. 4.1 dello Statuto; - per “Presidente” s’intende l’Organo di cui all’art. 12 dello Statuto; - per Consiglio” s’intende l’Organo di cui all’art. 13 dello Statuto; - per il “Segretario Generale” s’intende l’Organo di cui all’art. 18 dello Statuto; - per “Comitati Regionali” s’intendono gli Organi di cui all’art. 19 dello Statuto.

CAPO II LE SOCIETA’

Art. 2 - Appartenenza alla Federazione

2.1 Le Società per il perseguimento di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto procedono alla pratica di affiliazione e successivamente di riaffiliazione alla Federazione.

2.2 Il procedimento di affiliazione determina l’appartenenza delle Società alla Federazione e l’assunzione di tutti i diritti ed obblighi stabiliti dall’art. 6 dello Statuto per il primo anno sportivo federale di appartenenza alla Federazione.

2.3 Il procedimento di riaffiliazione determina l’appartenenza delle Società alla Federazione e l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dall’art. 6 dello Statuto per gli anni sportivi federali successivi al primo di appartenenza alla Federazione.

2.4 L’anno sportivo federale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 3 - Procedimento di affiliazione

3.1 Le Società in possesso dei requisiti dell’art. 4 dello Statuto provvedono a richiedere l’affiliazione alla

Federazione, nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.

3.2 Al momento della presentazione della domanda di affiliazione, da formularsi tramite apposita procedura predisposta dalla Federazione, le stesse provvedono a presentare la documentazione comprovante l’iscrizione al registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, avvenuta tramite l’affiliazione ad una o più FSN e/o DSA e/o EPS, ovvero certificazione/dichiarazione comprovante la finalità di Ente senza fine di Lucro.

3.3 Tra la documentazione di cui alla precedente punto 3.2 le Società devono presentare la richiesta di tesseramento di almeno 3 dirigenti, 1 dirigente in rappresentanza dei tecnici della propria società (dirigente tecnico) ed 1 medico sociale, nonché l’attestazione dell’intervenuto assolvimento della tassa federale di affiliazione stabilita dalla

Normativa Generale.

3.4 Le domande di affiliazione possono essere presentate dal 1° dicembre di ciascun anno e comunque entro il termine della stagione sportiva agonistica per la quale la stessa domanda viene presentata, nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.

3.5 Competente a deliberare sulle domande di affiliazione è il Consiglio Federale.

3.6 L’accettazione o la reiezione viene comunicata alle Società richiedenti.

3.7 Avverso la reiezione della domanda le Società possono formulare al Consiglio domanda di riesame, da inoltrarsi sempre alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.

3.8 Le Società entrano a far parte della Federazione solo al momento della delibera favorevole di loro affiliazione assumendo la qualifica di Società affiliate per l’anno sportivo federale per il quale l’affiliazione è stata deliberata.

3.9 Ai fini del computo della anzianità di appartenenza ai ranghi federali delle Società la stessa decorre dall’anno sportivo federale di loro prima affiliazione.

Art. 4 - Procedimento di riaffiliazione

4.1 Le Società in possesso dei requisiti dell’art. 4.6 dello Statuto provvedono a richiedere la riaffiliazione alla Federazione nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.

4.2 I termini di presentazione delle domande di riaffiliazione sono fissati dal 1 dicembre al successivo 31 marzo dell’anno sportivo federale.

4.3 Al procedimento di riaffiliazione si applica quanto stabilito dagli artt. 3.2; 3.3.

4.4 Le Società sono riaffiliate alla Federazione, dopo aver completato l’invio di dati ed inviato le ricevute dei versamenti o delle distinte stampate dal sistema informatico federale.

4.5 Competente a deliberare sulle domande di affiliazione è il Consiglio Federale.

4.6 L’accettazione o la reiezione viene comunicata alle Società richiedenti

4.7 Avverso l’eventuale rigetto della domanda di riaffiliazione, la Società interessata può presentare istanza di riesame al Consiglio Federale; detta istanza deve, a pena di decadenza, essere inoltrata alla Federazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla data di notifica della mancata accettazione risultante dal timbro postale.

4.8 La Società che non abbia definitivamente ottenuto il provvedimento di riaffiliazione, può procedere, se in possesso dei requisiti richiesti, con domanda di prima affiliazione, con conseguente nuova decorrenza dell’ anzianità federale.

Art. 5 - Diritti

5.1 Le Società con l’appartenenza alla Federazione assumono tutti i diritti di cui all’art. 6.1 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall’art. 32 dello Statuto ed, ulteriormente, da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

5.2 Le Società con la cessazione della appartenenza alla Federazione perdono tutti i diritti di cui all’art. 6.1 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall’art. 32 dello Statuto ed, ulteriormente, da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

Art. 6 – Doveri

6.1 Le Società con l’appartenenza alla Federazione assumono tutti i doveri ed obblighi di cui all’art. 6.3

dello Statuto nonché ogni altro loro dovere ed obbligo loro stabilito dal medesimo Statuto nonché, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall’art. 32 dello Statuto ed, ulteriormente, da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

6.2 Le Società assumono i predetti obblighi ed a titolo di responsabilità oggettiva anche per i propri

Dirigenti, Tecnici, Atleti.

6.3 In particolare le Società sono tenute a:

1. svolgere le attività sportive agonistiche per le quali hanno richiesto l’appartenenza alla Federazione assicurando ai propri partecipanti alle attività stesse la tutela sanitaria, l’assistenza tecnica nonché morale

idonea al raggiungimento delle migliori prestazioni possibili;

1. non formulare a mezzo di strumenti di diffusione e comunicazione di qualsivoglia natura rilievi lesivi della reputazione della Federazione o dei soggetti che la rappresentano;
2. comunicare alla Federazione, entro il termine di giorni trenta la intervenuta variazione dei dati o modificazione della documentazione forniti in sede di affiliazione o di ultima riaffiliazione, allegando la documentazione comprovante la variazione o modificazione intervenuta.

Art. 7 - Denominazione

* 1. Le Società non possono assumere denominazioni che comportino possibilità di ingenerare confusione con altra Società appartenente alla Federazione né che rechino il nome di una persona vivente, o richiamino l’appartenenza a partiti politici od ad associazioni di categoria.
  2. Le mutazioni di denominazione sono sottoposte ai fini della appartenenza alla Federazione alla approvazione da parte della Federazione stessa.
  3. Competente a deliberare sulle richieste di efficacia dei mutamenti di denominazione, ai fini dell’appartenenza alla Federazione, è il Consiglio a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte delle Società interessata entro il termine di giorni trenta dal mutamento, allegando la relativa delibera societaria.

7.4 Ai fini dell’appartenenza alla Federazione il mutamento della denominazione diviene efficace decorso il termine di giorni trenta in assenza di diniego motivato della Federazione per mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto 7.1, da comunicarsi alle Società richiedenti.

7.5 Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.

Art. 8 – Abbinamenti

* 1. Le Società non possono abbinare alla loro denominazione, anche mediante sua sostituzione parziale, la denominazione sociale di una Ditta, Ente o Organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario, la cui attività sia in contrasto o sia inconciliabile con il perseguimento dei fini istituzionali ed i valori sportivi della Federazione.
  2. Non sono in ogni caso possibili abbinamenti tra Società affiliate alla Federazione.
  3. Gli abbinamenti di denominazione sono sottoposti, ai fini della appartenenza alla Federazione, alla approvazione da parte della Federazione.
  4. Competente a deliberare sulle richieste di efficacia di abbinamento di denominazione, ai fini dell’appartenenza alla Federazione, è il Consiglio Federale a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte delle Società interessata entro il termine di giorni trenta dall’abbinamento di denominazione, allegando la relativa delibera societaria e l’attestazione dell’intervenuto assolvimento della relativa tassa federale, annualmente stabilita dalla Federazione.
  5. Ai fini dell’appartenenza alla Federazione l’abbinamento di denominazione diviene efficace decorso il termine di giorni trenta in assenza di diniego motivato della Federazione per mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto 8.1, da comunicarsi alle Società richiedenti.
  6. Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.
  7. L’abbinamento di denominazione è valido per il solo anno sportivo federale per il quale è stato richiesto e concesso.
  8. Durante il periodo di validità dell’abbinamento di denominazione, le Società possono comunicare alla Federazione la rinuncia allo stesso riassumendo automaticamente l’originaria denominazione, essendo esclusa la possibilità nel medesimo anno sportivo federale della richiesta di diverso abbinamento di denominazione.

CAPO III I TESSERATI

Art. 9 - Appartenenza alla Federazione

9.1 I soggetti di cui all’art. 5.1 dello Statuto entrano a far parte della Federazione in qualità di tesserati secondo le modalità previste dall’art. 5.2 dello Statuto.

Art. 10 – Diritti

* 1. I tesserati, con l’appartenenza alla Federazione, assumono tutti i diritti di cui all’art. 6.2 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall’art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.
  2. I tesserati, con la cessazione della appartenenza alla Federazione, perdono tutti i diritti di cui all’art. 6.2 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall’art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

Art. 11 – Doveri

11.1 I tesserati, con la appartenenza alla Federazione, assumono tutti i doveri ed obblighi di cui all’art. 6.4

dello Statuto nonché ogni altro loro dovere ed obbligo stabilito dal medesimo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti previsti dall’art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

CAPO IV GLI ATLETI

Art. 12 - Requisiti generali

* 1. Sono Atleti delle varie discipline regolamentate dalla Federazione, i soggetti di cui all’art.5.4 dello Statuto che svolgono attività sportiva regolamentata secondo quanto previsto dall’art. 5.4, 5.5 e 5.6 dello Statuto.
  2. Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro tesseramento.

Art. 13 – Tesseramenti

1. Disposizioni generali:
   1. Il tesseramento degli Atleti è eseguito dalla Federazione su richiesta di Società affiliata e determina la facoltà di svolgere l’attività sportiva federale e l’appartenenza alla Società.
   2. Il tesseramento degli Atleti in favore della Società ha validità per l’intera stagione sportiva per la quale è intervenuto, durante la quale non può essere oggetto di rinuncia o di annullamento se non in forza di provvedimento del Giudice dei Tesseramenti.
2. Durata del vincolo:

13.3 La durata del vincolo è stabilita dall’art. 5 comma 8 dello Statuto.

Art.14 – Tesseramenti atleti non italiani

* 1. In relazione a quanto previsto nell’art.5, comma 4, dello Statuto, il tesseramento degli atleti non italiani è attuato, nel rispetto delle disposizioni vigenti dell’ordinamento sportivo.
  2. I Regolamenti dei settori sportivi garantiscono la più ampia partecipazione ai giovani, anche non italiani, all’attività ed alla formazione sportiva di base ed agonistica, da effettuarsi, per tutte le discipline della Federazione, presso le società sportive affiliate.
  3. I regolamenti dei settori sportivi, in relazione alla peculiarità delle singole discipline, contengono le disposizioni riguardanti le modalità di partecipazione alle manifestazioni di atleti non italiani al fine di garantire sia il diritto di partecipazione alle attività sportive che la salvaguardia dei vivai necessari alla formazione delle squadre nazionali, in attuazione ai programmi di tutela dei vivai giovanili di cui alla delibera del C.N. CONI n.1276 del 25 luglio 2004.

14.4. L’atleta non italiano che abbia svolto la propria formazione tecnico agonistica nei vivai italiani, intendendosi per tali attività continuativa svolta presso società sportive affiliate per almeno 3 stagioni agonistiche consecutive, è considerato a tutti gli effetti sportivo italiano, fermo retando le eventuali limitazioni derivanti dalle norme statuali relative ai cittadini extra- comunitari nonché il rispetto dalle normative della Federazione Internazionale per quanto attiene il l’utilizzo nelle Squadre Nazionali della

Federazione.

Art. 15 - Doveri degli atleti

* 1. L’Atleta si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti della Federazione e della società di sua appartenenza e le norme che li integrano, assumendo altresì l’obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti Federali, per le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, le società affiliate, per i loro Dirigenti ed Atleti, e verso il pubblico presente alle manifestazioni agonistiche.
  2. In particolare, inoltre, l’Atleta assume l’obbligo di :

1. accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali,

astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta;

1. accettare ed eseguire, prontamente e correttamente, tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara;
2. tenere una condotta morale ineccepibile;
3. presentarsi alle gare od agli allenamenti cui venga convocato dalla propria Società (per competizioni nelle quali difende i colori sociali) oppure dai competenti Organi federali (in rapporto alla formazione od alla preparazione di squadre rappresentative nazionali o regionali) e segnalare tempestivamente la propria eventuale assenza; tale assenza può essere giustificata solamente se dovuta a seri e validi motivi; e. attenersi ai doveri previsti dal Regolamento degli Atleti Azzurri e delle Squadre Nazionali.

CAPO V DIRIGENTI, TECNICI, UFFICIALI DI GARA ED ADDETTI ORGANIZZATIVI DI EVENTI

Art. 16 - Dirigenti Federali

* 1. Sono Dirigenti Federali tutti coloro che, per elezione o nomina, ricoprono cariche o incarichi federali inerenti all’attività centrale o periferica della Federazione.
  2. I Dirigenti Federali fanno parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato, per qualsiasi causa avvenuta.
  3. I Dirigenti Federali al momento dell’elezione o della nomina, ulteriormente all’assunzione dei doveri ed obblighi di cui al precedente art. 12, assumono i seguenti doveri:

1. di espletare il mandato o svolgere l’incarico, in caso di dimissioni o decadenza, sino al momento della

loro effettiva sostituzione;

1. di non divulgare notizie comunque assunte nell’ambito del mandato assunto o dell’incarico svolto.

Art. 17 - Dirigenti Sociali

* 1. Sono Dirigenti Sociali i componenti del Consiglio Direttivo delle Società affiliate, nonché quelli nominati dal predetto Consiglio ed indicati negli atti depositati dalle Società ai fini dell’appartenenza alla

Federazione sempre che debitamente tesserati alla Federazione.

* 1. I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell’accettazione della domanda della Società di appartenenza alla Federazione fino alla comunicazione alla Federazione di cessazione della loro carica od alla cessazione di appartenenza alla Federazione della loro Società.

Art. 18 – Tecnici

18.1 Ai fini della partecipazione alla attività sportiva un Tecnico può essere tesserato soltanto per una

Società anche per quanto riguarda ruoli diversi ma compatibili.

Art. 19- Ufficiali di Gara

* 1. Sono Ufficiali di Gara i soggetti che hanno acquisito tale qualifica secondo quanto stabilito dal Regolamento degli Ufficiali di Gara, che ne disciplina anche l’inquadramento e l’attività.
  2. Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro inquadramento nel Gruppo Ufficiale di Gara.

Art. 20 - Tesseramento – Tessere personali

20.1 Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti sociali, gli Ufficiali di Gara e i Tecnici devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata annualmente dalla Federazione con la specificazione, per i dirigenti e Tecnici sociali, della Società di appartenenza.

Art. 21 – Incompatibilità

21.1 Le incompatibilità sono quelle previste all’art. 24 dello Statuto e dal presente Regolamento. 21.2 I Dirigenti sociali possono ricoprire la carica in una sola Società appartenente alla Federazione.

21.3 Gli Ufficiali di Gara non possono essere tesserati come atleti e viceversa.

TITOLO II GLI ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE CAPO I DELLE ASSEMBLEE

Art. 22 - Convocazione

* 1. L’Assemblea Ordinaria elettiva deve essere convocata entro il termine stabilito dall’art. 11 dello

Statuto.

* 1. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini stabiliti dall’art. 10.1 e 10.2 dello Statuto.
  2. La delibera di convocazione delle Assemblee della Federazione è di competenza del Consiglio

Federale.

* 1. Gli adempimenti relativi alla convocazione delle Assemblee della Federazione sono di competenza del

Presidente che, a tal fine, si avvale della Segreteria Generale.

* 1. La convocazione delle Assemblee avviene a mezzo avviso pubblico sul sito federale almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua celebrazione, con invio in pari data alle Società aventi diritto a parteciparvi di copia della convocazione via mail all’indirizzo segnalato in sede di affiliazione/riaffiliazione;
  2. La Segreteria Generale provvede, in pari data alla pubblicazione sul sito Federale della convocazione di cui al precedente punto 24.5.
  3. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di celebrazione della

Assemblea, nonché l’elenco dei punti posti all’ordine del giorno.

* 1. Almeno dieci giorni prima della data di celebrazione della Assemblea deve essere pubblicato sul sito federale ed inviato in pari data a mezzo posta elettronica alle Società aventi diritto a parteciparvi all’indirizzo segnalato in sede di affiliazione/riaffiliazione:

a) l’elenco delle Società aventi diritto al voto raggruppate nelle categorie di cui all’art. 11 dello Statuto con

indicazione del numero di voti a ciascuna attribuito; b) il programma dei lavori assembleari;

1. in caso di Assemblea elettiva, l’elenco nominativo dei candidati alla carica di Presidente, alla carica di

Consigliere Federale, alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

1. in caso di Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto, il testo a fronte dell’articolato vigente con le correlate proposte di modifica.
   1. Entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito federale dell’elenco di cui al precedente articolo 22.8 lettera a), gli affiliati possono proporre ricorso avverso l’omessa od errata attribuzione dei voti, con istanza indirizzata al Presidente da inviare via telefax o posta elettronica, esclusivamente ai recapiti indicati nell’atto di convocazione, contenente l’enunciazione dei motivi addotti a sostegno e sottoscritto dal soggetto avente diritto o da chi legittimato a sostituirlo.
   2. Le decisioni del Presidente sulle istanze di cui al precedente punto 24.9 sono comunicate a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica prima dello svolgimento della Assemblea.

Art. 23 - Costituzione

* 1. Hanno diritto di partecipazione alla Assemblea con diritto di voto i soggetti di cui all’art. 8.1 dello Statuto che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 11.1 a) e g) ed 11.2 dello Statuto.
  2. Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee senza diritto di voto e con la sola facoltà di intervento i soggetti di cui all’art. 11.1 a) dello Statuto che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 11.2 dello Statuto, nonché i soggetti di cui all’art. 11.1 b), c), d), e) ed f) dello Statuto.
  3. Possono assistere alle Assemblee : i rappresentanti designati dal C.O.N.I.; I Dirigenti centrali o Tecnici del C.I.O., della I.S.F. in carica; I Dirigenti Federali centrali in carica; I Presidenti o i Delegati dei Comitati Regionali F.I.Sky. ; I giornalisti accreditati.

Art. 24 - Soggetti aventi diritto al voto

* 1. Le Società affiliate aventi diritto al voto sono individuate e suddivise sulla base di quanto specificato nei commi 2, 3, e 4 dell’art. 11 dello Statuto.
  2. Per l’individuazione dei rappresentanti degli atleti e tecnici di nazionalità italiana ogni società affiliata procede, in occasione della convocazione dell’Assemblea, alla indizione di apposite elezioni sociali riservate ai propri tesserati nelle categorie degli atleti e dei tecnici da svolgersi fino al quinto giorno precedente a quello fissato per la celebrazione dell’Assemblea.
  3. Possono partecipare alle elezioni sociali, con egual diritto di elettorato attivo e passivo, tutti gli atleti e i tecnici in regola con il tesseramento all’atto delle votazioni e purché abbiano compiuto il 18° anno di età. 24.4 L’elezione dei rappresentanti degli atleti e tecnici delle Società affiliate per la nomina dei Consiglieri Federali per le rispettive categorie è valida qualsiasi sia stata la partecipazione al voto in ciascuna delle categorie. Delle votazioni deve redigersi apposito verbale da conservarsi a cura della Società.

Art. 25 - Candidature alle cariche elettive

* 1. Sono candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 25 dello Statuto, abbiano depositato o comunque fatto pervenire in originale presso la Segreteria Federale entro le ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente la data di celebrazione dell’Assemblea elettiva la propria candidatura, ed entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente la medesima celebrazione la documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti.
  2. Non è consentita la presentazione di più candidature per la partecipazione all’elezione a cariche diverse.
  3. I candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione hanno diritto di partecipazione alla

Assemblea Elettiva nella quale concorrono.

* 1. Ove si riscontrasse l’inammissibilità di un candidato, la Segreteria federale lo comunica immediatamente all’interessato, il quale potrà ricorrere tramite fax alla Corte federale entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito federale. La Corte si pronuncia inappellabilmente entro il termine di tre giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria emana Comunicato Ufficiale del nuovo elenco dei candidati, pubblicato sul sito federale.

Art. 26 - Poteri – Deleghe

* 1. Al fine della partecipazione alla Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto, i soggetti aventi diritto sono tenuti a registrare la loro presenza presso la Commissione Verifica Poteri.
  2. Per la registrazione di cui al precedente punto 28.1 le Società devono presentare alla Commissione verifica Poteri: a) Il modello “Delega” riservato al Presidente della Società o suo delegato; b) Il modello “Attestazione” per la certificazione a firma del Presidente della Società del delegato individuato a rappresentare la categoria degli Atleti; c) Il modello “Attestazione” per la certificazione a firma del Presidente della Società del delegato individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici. Le Deleghe e Attestazioni sono prodotte dal sistema informatico federale al quale le Società interessata accedono collegandosi ad area riservata dell’intranet federale.
  3. Ai fini della registrazione della presenza, i soggetti aventi diritto devono presentarsi personalmente alla Commissione Verifica Poteri depositando, quale unico documento valido, il modello di cui al precedente punto 28.2 dal quale risulti il diritto di voto.
  4. Successivamente alla registrazione da parte della Commissione Verifica Poteri, non è ammessa alcuna modificazione della registrazione stessa.
  5. Qualunque contestazione in ordine alla registrazione o mancata registrazione di soggetti aventi diritto a partecipare alla Assemblea, è di esclusiva competenza della Commissione Verifica Poteri che decide inappellabilmente prima dell’inizio dei lavori della Assemblea, ed in ogni caso immediatamente.
  6. Nelle Assemblee Nazionali sono ammesse deleghe nei limiti stabiliti dall’art.11 punto 8, 9, 10 e 11 dello Statuto federale.

Art. 27 - Direzione dell’Assemblea

* 1. I lavori della Assemblea della Federazione sono presieduti da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, da una Commissione Verifica Poteri e da una Commissione Scrutinio.
  2. Il Presidente della Assemblea è nominato dalla Assemblea con voto palese, anche su proposta del Presidente che assume la presidenza provvisoria preliminarmente all’apertura dei lavori.
  3. Il Segretario della Assemblea è il Segretario Generale della Federazione assistito, ove previsto, dal

Notaio il quale – se presente - provvede alla redazione del verbale.

* 1. La Commissione Verifica dei Poteri, composta da quattro membri di cui uno con la carica di Presidente ed uno con la carica di Segretario, è nominata dal Consiglio.
  2. La Commissione Scrutinio, composta da quattro membri di cui uno con la carica di Presidente ed uno con la carica di Segretario, è nominata dal Consiglio. 29.6 L’Assemblea, prima dell’inizio dei lavori, può procedere alla nomina, con voto palese, di un vice-Presidente della Assemblea che sostituisce il Presidente della Assemblea in caso di suo temporaneo impedimento.

Art. 28 - Il Presidente della Assemblea

* 1. Il Presidente della Assemblea svolge le funzioni di direzione dei lavori della Assemblea, ne disciplina i tempi, ne proclama i risultati ed ha autorità su ogni questione attinente le modalità operative di svolgimento della Assemblea stessa.
  2. Il Vice-Presidente dell’Assemblea coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda e lo sostituisce in caso di impedimento momentaneo.

Art. 29 - Il Segretario della Assemblea

* 1. Il Segretario della Assemblea redige il verbale della Assemblea da sottoscriversi da parte del Presidente della Assemblea e del Segretario stesso, salvo sia prevista la presenza di un Notaio.
  2. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda e lo sostituisce in caso di momentaneo impedimento.

Art. 30 - Commissione Verifica Poteri

* 1. La Commissione Verifica Poteri si insedia nel luogo di celebrazione della Assemblea almeno dodici ore prima dell’orario fissato.
  2. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche sul diritto di partecipazione alla Assemblea dei soggetti presenti, con facoltà di accertarne identità e qualifica.
  3. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di svolgere, in qualsiasi momento anche su richiesta del Presidente della Assemblea, verifiche sul numero dei soggetti presenti aventi diritto al voto.
  4. La Commissione Verifica Poteri è tenuta a comunicare al Presidente della Assemblea il numero dei soggetti presenti aventi diritto al voto.
  5. La Commissione Verifica Poteri è tenuta a redigere sommario verbale delle operazioni svolte.
  6. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri il Presidente, i Consiglieri Federali ed i candidati alle cariche federali.
  7. La Commissione Verifica Poteri si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di apposita segreteria interna costituita dal Segretario Generale avvalendosi, per quanto possibile, di personale federale.

Art. 31 - Commissione Scrutinio

* 1. La Commissione Scrutinio ha il compito di svolgere le operazioni di scrutinio dei voti e la registrazione dei risultati, anche con l’ausilio di sistemi informatizzati atti a consentire, in caso di necessità o richiesta, di procedere allo scrutinio manuale dei voti.
  2. La Commissione Scrutinio è tenuta a comunicare al Presidente della Assemblea la registrazione dei risultati di voto. 33.3 La Commissione Scrutinio è tenuta a redigere sommario verbale delle operazioni svolte.

31.4 Non possono far parte della Commissione Scrutinio il Presidente, i Consiglieri Federali ed i candidati alle cariche federali.

Art. 32 - Integrazione ordine del giorno

* 1. I soggetti di cui all’art. 11.13 dello Statuto possono richiedere al Consiglio l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno della Assemblea almeno venti giorni prima della data di celebrazione della stessa, inoltrando la richiesta alla Segreteria federale.
  2. In caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio Federale di accettazione della richiesta entro il termine di successivi giorni dieci, la stessa si intende non accolta.
  3. In caso di accoglimento della richiesta, o nei casi di cui all’art. 11.14 dello Statuto, l’ordine del giorno, così come integrato, deve essere tempestivamente inoltrato a cura del Presidente ai soggetti aventi diritto a partecipare alla Assemblea.

Art. 33 - Modalità di discussione dell’ordine del giorno

33.1 I soggetti aventi diritto di partecipazione alla Assemblea possono richiedere al Presidente della

Assemblea di:

1. eseguire interventi nella discussione su uno o più punti all’ordine del giorno formulandone richiesta scritta al Presidente della Assemblea anticipatamente all’inizio della discussione del relativo punto all’ordine del

giorno;

1. presentare proposte di mozioni o raccomandazioni relative allo svolgimento dei lavori da sottoporre a votazione della Assemblea formulandone richiesta scritta al Presidente della Assemblea.

33.2 Il Presidente della Assemblea autorizza gli interventi e stabilisce la durata massima degli stessi, da intendersi limitati ad un solo intervento per ciascun richiedente sul medesimo punto all’ordine del giorno. 33.3 E’ facoltà del Presidente, dei membri del Consiglio Federale e dei membri del Collegio dei Revisori dei

Conti di eseguire interventi ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

33.4 Il Presidente della Assemblea decide in merito all’ammissibilità delle proposte di mozioni o raccomandazioni da sottoporre a votazione.

Art. 34 - Votazioni

* 1. Salvo quanto previsto dall’art. 11.18 dello Statuto, le votazioni in Assemblea vengono effettuate con voto palese mediante appello nominale seguendo l’ordine di registrazione degli aventi diritto eseguito dalla

Commissione Verifica Poteri.

* 1. Il Presidente della Assemblea ha facoltà di far eseguire le operazioni di voto, sempre in modo palese, mediante esercizio contestuale del diritto per alzata di mano.
  2. Le votazioni per le cariche elettive avvengono con le modalità di cui all’art. 11.18 dello Statuto. Le modalità di voto devono assicurare la tranquillità e segretezza del voto stesso. E’ consentito il ricorso al voto attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici atti a consentire la massima trasparenza e la possibilità di successiva verifica del regolare esercizio del diritto di voto.
  3. La votazione per l’elezione del Presidente si effettua separatamente dalle altre votazioni per le cariche elettive.
  4. Le votazioni alle altre cariche elettive, da eseguirsi dopo la proclamazione dei risultati della votazione alla carica di Presidente, possono essere effettuate anche congiuntamente.

Art. 35 - Inscindibilità del voto

35.1 L’esercizio del diritto di voto plurimo, in qualunque modalità di sua espressione, è inscindibile.

Art. 36 - Reclami

* 1. Reclami avverso modalità esecutive della celebrazione della Assemblea possono essere inoltrati alla Corte Federale dai soggetti aventi diritto a partecipare alla Assemblea anche senza diritto di voto.
  2. I reclami devono essere inoltrati entro il termine di dieci giorni dalla data di conclusione della Assemblea, a condizione che prima della conclusione stessa siano stati preannunciati in forma scritta adeguatamente motivata, e depositati dal medesimo reclamante al Presidente o al Segretario dell’Assemblea, i quali provvedono a rilasciare apposita attestazione di ricezione.

CAPO II GLI ORGANI CENTRALI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

Art. 37 - Il Presidente

* 1. Il Presidente ha le attribuzioni e i compiti stabiliti dall’art. 12 dello Statuto.
  2. Il Presidente, per la carica, ha domicilio presso la sede nazionale della Federazione.

Art. 38 - Il Consiglio Federale

* 1. Il Consiglio è composto dai membri stabiliti dall’art. 13.1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall’art.16 dello Statuto.
  2. La sede del Consiglio è presso la sede nazionale della Federazione.
  3. Il Consiglio si riunisce nella sua sede od in luogo diverso, anche all’estero, a seguito di convocazione del Presidente da inoltrarsi a cura della Segreteria Federale almeno cinque giorni prima della riunione, ridotto a due in caso di urgenza.
  4. L’avviso di convocazione, da inoltrarsi con qualunque modalità che faccia fede della tempestività dell’inoltro, deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno della discussione.
  5. Il Consiglio assume le deliberazioni con le maggioranze stabilite dall’art. 13.8 dello Statuto e le votazioni vengono eseguite secondo le modalità indicate dal Presidente.
  6. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive.
  7. Delle riunioni del Consiglio Federale viene redatto, in via sintetica, bozza del verbale da parte del Segretario Generale od, in caso di suo impedimento, da dipendente designato dal Segretario stesso; la bozza del verbale viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Federale nella sua successiva riunione ed inserito al primo punto all’ordine del giorno.

Art. 39 – Il Segretario Generale

* 1. Il Segretario Generale regge gli Uffici che compongono la Segreteria Federale agendo nell’autonomia conferitagli al momento della nomina, con le attribuzioni e i compiti previsti dall’art. 18 dello Statuto.
  2. Il Segretario Generale sovraintende alla cura della gestione delle attività della Federazione sulla base delle indicazioni del Presidente Federale e del Consiglio Federale ai quali riferisce e risponde del proprio operato.
  3. Il Consiglio può conferire, ai sensi dell’art.19, comma 5, lettera b) dello Statuto, formali deleghe per la cura e gestione di singole attività.

Art. 40 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

* 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto dai membri stabiliti dall’art. 18.1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall’art. 18.3, e 18.7 dello Statuto.
  2. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale sono regolarmente costituite quando vi partecipi la maggioranza dei membri.
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale trasmette al Presidente ed al Segretario Generale copia del verbale delle riunioni previste dall’18.7 dello Statuto.
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale redige relazione al Bilancio annuale della Federazione predisposto dal Segretario generale, da inoltrarsi al Consiglio Federale; la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale fa fede sull’esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni.

TITOLO III GLI ORGANI PERIFERICI E CONSULTIVI DELLA FEDERAZIONE CAPO I ORGANI PERIFERICI

Art. 41 - Comitati o Delegati Regionali

* 1. I Comitati o Delegati Regionali sono istituiti ed hanno sede secondo quanto previsto dall’art. 20.1 e 20.2 dello Statuto ed hanno competenza sul territorio della Regione di appartenenza.
  2. Le attribuzioni dei Comitati o Delegati Regionali sono: a. operare secondo gli indirizzi generali e le indicazioni del Consiglio Federale amministrando le risorse assegnate e quelle comunque derivanti dalle attività svolte sulla base dei programmi sottoposti al Consiglio Federale all’inizio di ciascun esercizio; b. comunicare con tempestività al Consiglio Federale ogni notizia od elemento che possa determinare una significativa variazione dei dati di bilancio previsionale di esercizio; c. compilare il calendario delle manifestazioni regionali; d. provvedere ad istruire ed inoltrare al Consiglio federale le domande di affiliazione delle Società curando la tenuta dei relativi elenchi; e. curare gli adempimenti di tesseramento dei Dirigenti e degli Atleti appartenenti alle Società della Regione curando la tenuta dei relativi elenchi; f. approvare le gare di competenza regionale ed omologarne i risultati; g. omologare i primati regionali e tenerne aggiornati i relativi albi; h. indire, organizzare e svolgere le manifestazioni agonistiche federali di competenza regionale e organizzare, su mandato degli Organi Centrali, eventuali manifestazioni agonistiche federali a carattere nazionale o internazionale; i. conservare il materiale in consegna, sia esso composto da arredamento d’ufficio o materiale sportivo, inviando annualmente alla Federazione il relativo inventario; j. coordinare l’attività delle Delegazioni Provinciali e dei Fiduciari locali; k. dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Presidenza di tutta la propria attività fornendogli altresì le relazioni riassuntive con la periodicità

fissata dal Consiglio Federale;

* 1. I Comitati Regionali sono composti dai membri stabiliti dall’art. 20.4 dello Statuto.
  2. I Comitati sono convocati dal Presidente o dal Vice Presidente che li presiedono, anche a seguito di motivata richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti.
  3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato.
  4. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  5. Il componente che risulti assente senza valida giustificazione per tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dal Presidente del Comitato.
  6. Delle riunioni dei Comitati viene redatto, in via sintetica, bozza del verbale da parte del Segretario od, in caso di suo impedimento, da componente designato dal Segretario stesso; la bozza del verbale viene sottoposto all’approvazione del Comitato nella sua successiva riunione ed inserito al primo punto all’ordine del giorno.

Art. 42 - Assemblee Regionali

* 1. L’Assemblea Regionale è il massimo organo federale periferico ed è costituita dai Presidenti delle Società affiliate con sede nel territorio della Regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché

regolarmente tesserati alla Federazione nonché dai delegati di tecnici ed atleti.

* 1. L’Assemblea Regionale ordinaria è indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine fissato dall’art. 20.11 dello Statuto.
  2. L’Assemblea Regionale straordinaria è indetta dal Comitato Regionale qualora lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti del Comitato nonché quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza delle società aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti ovvero dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di Società; la stessa è convocata dal Presidente.
  3. L’Assemblea Regionale elettiva è indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine fissato dall’art. 20.12 dello Statuto.
  4. L’Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto i quali esprimano, direttamente o per delega, non meno dei tre quinti dei voti complessivi e, in seconda convocazione, successiva di almeno un’ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto, ad eccezione delle sole assemblee elettive per la validità delle quali occorre la presenza di un terzo degli aventi diritto a voto.
  5. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nei limiti dell’art.11.10 dello Statuto.
  6. I componenti il Comitato Regionale, compreso il Presidente, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
  7. L’Assemblea Regionale ordinaria, straordinaria ed elettiva delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti espressi.
  8. Le modalità di convocazione e celebrazione dell’Assemblea Regionale sono regolate, per quanto compatibile, da quanto stabilito dal presente Regolamento per l’Assemblea Federale.

Art. 43 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

* 1. Al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono attribuiti i compiti previsti dall’art. 21.3 dello

Statuto.

* 1. Le riunioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono regolarmente costituite quando vi partecipi la maggioranza dei membri.
  2. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti trasmette al Presidente del Comitato ed al Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale copia del verbale delle proprie riunioni e delle ispezioni eseguite.
  3. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti redige relazione al Bilancio annuale del Comitato predisposto dal Comitato da inoltrarsi alle Società aventi diritto a partecipare all’Assemblea Regionale ordinaria; la relazione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti fa fede sull’esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi del Comitato e delle relative operazioni.

Art. 44 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali

* 1. I Comitati Provinciali ed i Delegati Provinciali sono istituiti e nominati secondo quanto previsto dall’art. 22.1 e 22.7 dello Statuto ed hanno competenza sul territorio della Provincia di appartenenza.
  2. I Comitati Provinciali ed i Delegati Provinciali hanno le attribuzioni ed i compiti di massima che, nell’ambito regionale, hanno i Comitati Regionali dai quali direttamente dipendono.
  3. L’Assemblea Provinciale straordinaria è indetta dal Comitato Provinciale qualora lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti del Comitato nonché quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza delle società aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti; la stessa è convocata dal Presidente.
  4. L’Assemblea Provinciale elettiva è indetta dal Comitato Provinciale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine del 30 aprile successivo ai Giochi Olimpici estivi.
  5. L’Assemblea Provinciale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto i quali esprimano, direttamente o per delega, non meno dei tre quinti dei voti complessivi e, in seconda convocazione, successiva di almeno un’ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto, ad eccezione delle sole assemblee elettive per la validità delle quali occorre la presenza di un terzo degli aventi diritto a voto.
  6. Ogni partecipante con diritto di voto può essere portatore, oltre la propria, di una sola delega di altra

Società.

* 1. Il Presidente del Comitato Provinciale nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
  2. L’Assemblea Provinciale straordinaria ed elettiva delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti espressi.
  3. Le modalità di convocazione e celebrazione dell’Assemblea Provinciale sono regolate, per quanto compatibile, da quanto stabilito dal presente Regolamento per l’Assemblea Federale.

Art 45 - Fiduciari Locali

* 1. I Fiduciari Locali sono nominati secondo quanto previsto dall’art. 23.1 dello Statuto ed hanno competenza sul territorio del Comune di appartenenza.
  2. I Fiduciari Locali hanno le attribuzioni ed i compiti loro assegnati dai Comitati Regionali nonché se istituiti o nominati dai Comitati Provinciali o dai Delegati Provinciali dai quali direttamente dipendono.

CAPO II ORGANI CONSULTIVI

Art. 46 - Commissioni Federali

46.1 Le Commissioni istituite dal Consiglio ai sensi dell’art. 16.1 lett. f) dello Statuto trasmettono al Presidente ed al Segretario Generale copia del documento conclusivo dei propri lavori.

TITOLO IV SETTORI CENTRALI NAZIONALI CAPO I SETTORI CENTRALI TECNICI

Art. 47 - Il Gruppo Ufficiali di Gara

* 1. Il Gruppo Ufficiali di Gara ha il compito di promuovere il reclutamento degli arbitri, curandone la formazione e l’istruzione, provvedendo inoltre alla nomina ed all’aggiornamento degli Ufficiali di Gara ed alla designazione ed al funzionamento delle giurie necessarie per le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia sotto il controllo della F.I.Sky.
  2. Il Consiglio provvede alla emanazione del Regolamento del G.U.G.

Art. 48 - Il Settore Istruzione Tecnica

* 1. I Tecnici della F.I.Sky. sono raggruppati nel Settore Istruzione Tecnica, settore tecnico centrale della

Federazione.

* 1. Il Settore Istruzione Tecnica provvede all’istruzione, alla nomina e all’aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami e convegni e ad ogni altra iniziativa utile ai fini formativi. 48.3 Il Consiglio provvede all’emanazione del Regolamento del Settore Istruzione Tecnica.

Art. 49 – Le Squadre Nazionali

* 1. Il Presidente ha la responsabilità dell’area tecnico sportiva, esercitando le funzioni previste dall’art. 12, comma 1, dello Statuto.
  2. I Responsabili Tecnici Nazionali devono curare, secondo le direttive del Presidente, ciascuno nell’ambito di propria competenza e con la collaborazione dei rispettivi Allenatori Federali, la preparazione delle varie Rappresentative nazionali assolute o di categoria per gli impegni assunti dalla Federazione in ambito nazionale ed internazionale.
  3. Le determinazioni in ordine alla partecipazione delle squadre e rappresentanze nazionali è di competenza del Presidente, sentiti i Consiglieri federali con delega nei Settori delle Squadre Nazionali.
  4. Le norme relative alla composizione di una rappresentanza nazionale ed alla sua direzione tecnica e disciplinare sono previste dal Regolamento degli Atleti Azzurri.
  5. Gli atleti con doppia nazionalità possono essere convocati nelle squadre nazionali, giovanili o assolute, esclusivamente qualora abbiano optato per rappresentare la nazionale Italiana, negli appuntamenti Internazionali I.S.F. nella stagione agonistica in corso. La dichiarazione dovrà avvenire congiuntamente al tesseramento annuale.

TITOLO V ATTIVITÀ AGONISTICHE E PROMOZIONALI

Art. 50 - Manifestazioni Agonistiche e Promozionali

* 1. La classificazione delle manifestazioni, l’approvazione, organizzazione e controllo, il rispetto delle norme ed i conseguenti divieti, i primati e loro conseguimento nonché l’applicazione dei Regolamenti tecnici di F.I.Sky. e I.S.F. vengono demandati ai regolamenti di specialità annualmente predisposti da ciascun

Settore federale.

* 1. L’Organizzazione delle manifestazioni compete ai soggetti preventivamente autorizzati dalla F.I.Sky., secondo la normativa federale, in particolare:

1. Società ed Associazioni sportive riconosciute;
2. Enti senza fine di lucro;
3. Enti e/o Imprese in genere organizzatori di eventi sportivi;

50.3 Le modalità di presentazione delle candidature per l’inserimento nel calendario Federale, nonché per richiedere l’organizzazione di manifestazioni per l’assegnazione di titoli nazionali e/o per inoltrarle la candidature per ospitare eventi internazionali, verranno disciplinate dalla normativa federale di riferimento; TITOLO VI

APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E CADUCAZIONE

Art. 51 Approvazione Regolamento

* 1. L’approvazione del Regolamento è di competenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 30, comma 1) dello Statuto.
  2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla delibera di approvazione ai fini sportivi da parte del Consiglio.

**La Federazione Italiana Skyrunning**